

Allegato alla delibera di C.C. n. del

COMUNE DI VALDINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento

dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
S.R.R. Messina Area Metropolitana	diretta	Regolazione del servizio di raccolta RR.SS.UU.	0,26 %	Partecipazione detenuta per obbligo di legge-mantenimento
Assemblea Territoriale Idrica Messina	diretta	Regolazione e gestione del S.I.I.	0.21%	Partecipazione detenuta per obbligo di legge-mantenimento
ATOME3 Idrico in liquidazione	diretta	Regolazione e gestione del S.I.I. antecedentemente alla costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica	0.21 %	Partecipazione detenuta per obbligo di legge-mantenimento
ATOME2SPA in liquidazione	diretta	Regolazione e gestione del servizio di RR.SS.UU. antecedentemente alla costituzione della S.R.R.	0.50 %	Partecipazione detenuta per obbligo di legge - mantenimento
GAL Tirreno Eolie Consortile a.r.l.	diretta	Gruppo di Azione Locale-Gestione e valorizzazione patrimonio pubblico locale	1,99 %	Mantenimento
ACAVN	diretta	Società consortile per la gestione in house del servizio idrico parzialmente integrato, nelle more della gestione unitaria del servizio per l'intero ambito,	2,00%	Non soggetta a razionalizzazione - mantenimento

		da affidarsi a cura dell'Assemblea Territoriale Idrica		
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL	Diretta	Società ausiliaria di committenza	0,032%	mantenimento

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C.A.R.L.	6.66%	Recesso con delibera n. 13 del 23/07/2018
			Inviata scheda informativa prot. n.11920 del 16.12.2021

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una

relazione sull'attuazione del piano che evidenzia i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto a *proseguire*, le *procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

L'Ente è, peraltro, intenzionato a perseguire la liquidazione della quota di 6,66% posseduta nel capitale della Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C.A.R.L., operazione fino a questo momento non avvenuta, anche alla luce della sospensione prevista dall'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che ha aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis3, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

La ricognizione effettuata con la presente proposta **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

Con riferimento alla partecipazione detenuta nell'Azienda Consortile A.C.A.V.N., nel fare presente che la stessa svolge, fino all'attuazione del modello di gestione unica del S.I.I. prefigurato nell'ambito dell'A.T.I. Messina, il fondamentale servizio di captazione e adduzione della risorsa idrica alla rete acquedottistica del comune di VALDINA, si evidenzia, altresì, che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, come la predetta A.C.A.V.N. rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione, secondo quanto precisato a pag. 5 delle Linee Guida MEF-Corte dei Conti per la revisione periodica ex art. 20 T.U.S.P.; vero è peraltro, che la Corte dei Conti (segnatamente la Sez. di controllo per il Lazio) ha avuto, in diverse occasioni, in diverso approccio con la materia della razionalizzazione delle Aziende consortili, stante la natura ibrida delle stesse, e, in ogni caso alla luce del disposto dell'art. 2359 c.c.;

Ciò premesso, si reputa che misure di razionalizzazione autonomamente assumibili da parte di questo Ente non siano direttamente e immediatamente praticabili, sia in ragione dei vincoli derivanti dall'assoluzione, quale Ente strumentale, del servizio pubblico essenziale, di captazione e adduzione della risorsa idrica, almeno fino alla piena operatività dell'ATI idrico Messina, il quale non ha, a tutt'oggi, completato la redazione del Piano d'ambito e non è, pertanto, in grado di assicurare il servizio, sia tenendo conto che, con l'Azienda Consortile A.C.A.V.N. sussistono, allo stato, contenziosi in atto, nel corso dei quali dovranno essere chiarite talune questioni insorte tra gli Enti Soci, non ultima quella relativa alla contabilizzazione e all'attribuzione dei complessivi costi di gestione dell'Azienda.

Per quanto sopra, allo stato, e tenuto conto che la presente deliberazione rappresenta la situazione al 31.12.2021, si reputa di rinviare le necessarie determinazioni in ordine alla liquidazione della quota di partecipazione detenuta da questo Ente - tenuto conto altresì delle limitazioni previste in sede statutaria per il recesso unilaterale - ovvero alla cessazione dell'Azienda ad apposita valutazione, previa assunzione di apposito parere legale, sulle misure di razionalizzazione concretamente applicabili secondo l'ordinamento civilistico, anche tenuto conto che la società ha svolto solo una parte delle attività previste dall'oggetto sociale limitate alla captazione e adduzione ai singoli serbatoi per una popolazione di circa 30.000 abitanti, attraverso la manutenzione degli impianti di

sollevamento e della rete di adduzione consortile e non ha mai provveduto ad attivare in proprio il servizio di riscossione della tariffa del servizio idrico integrato obbligando i singoli Comuni compartecipanti ad assumere, di fatto, la natura di Ente strumentale, con conseguente assunzione a carico dei propri bilanci delle passività connesse alle spese del servizio, comunque da ripartirsi fra i compartecipanti in funzione della quota di adesione. Va peraltro, osservato, che alla luce della legislazione vigente sul SII detta Azienda sia comunque destinata alla liquidazione.

Con riferimento alle partecipazioni detenute in ATOME2, in liquidazione e ATO idrico ME3 in liquidazione, si rappresenta che trattasi di partecipazioni detenute per obbligo di legge e la circostanza che le stesse siano oggetto di gestione meramente liquidatoria, fa sì che non possano essere sottoposte ad alcuna procedura di razionalizzazione autonoma da parte di questo Ente.

Con riferimento alla partecipazione detenuta nella S.R.R. Metropolitana di Messina e nell'Assemblea Territoriale Idrica, si evidenzia che trattasi, anche in questo caso, di partecipazioni ex lege in Enti pubblici e soggetti d'ambito rispetto al cui mantenimento non vi è facoltà di scelta in capo a questo Ente.

La partecipazione nel GAL viene, invece, mantenuta, a fronte della capacità di attrazione e gestione di risorse comunitarie, la quale dovrebbe essere precipua caratteristica e finalità di tali organismi di diritto pubblico a partecipazione pubblico-privata, al fine di sfruttarne l'apporto a fondamentali funzioni istituzionali di sviluppo territoriale rispetto a cui il mantenimento delle partecipazioni in distretti turistici e agenzie di partenariato, quali i GAL di cui al Regolamento UE 13013/06, è considerato funzionale, salvo, evidentemente, rivederne periodicamente convenienza e risultati.

4. CONCLUSIONI

Da quanto sopra, risulta che l'unica scelta difforme da quanto evidenziatosi in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del T.U.S.P. attiene al recesso dalla Società consortile Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C.A.R.L., in corso di gestione da parte dell'Ente, tenuto conto che occorre, altresì, recuperare il valore della quota, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile.

Ulteriori scelte saranno compiute allorché il riassetto delle competenze e delle funzioni in materia di S.I.I. determinerà, come sembra plausibile, la rimozione delle gestioni parziali e/o degli Enti intermedi, con la sottrazione del servizio alla competenza dell'Ente, e,

conseguentemente, con revisione dell'assetto delle società/consorzi/istituzioni attualmente incaricate della gestione parziale del servizio medesimo.

Ciò richiederà con evidenza, il ripensamento del piano di razionalizzazione.

_____, li _____

Il Responsabile
